

Civile Ord. Sez. L Num. 36209 Anno 2022

Presidente: RAIMONDI GUIDO

Relatore: PONTERIO CARLA

Data pubblicazione: 12/12/2022

Oggetto

R.G.N. 25043/2020

Cron.

Rep.

Ud. 03/11/2022

CC

ORDINANZA

sul ricorso 25043-2020 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, 134, presso lo
studio dell'avvocato LUIGI , rappresentata
e difesa dagli avvocati GAETANA , GAETANO

;

- ricorrente -

contro

RENZO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA 22, presso lo studio

dell'avvocato CLAUDIO , rappresentato e
difeso dagli avvocati GIUSEPPE MASSIMO ,
LORENZO MARIA ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/08/2020
R.G.N. 188/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere Dott.
CARLA PONTERIO.

Considerato che:

1. La Corte d'appello di Palermo, decidendo in sede
di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
3079/2020), ha confermato la sentenza emessa dal
Tribunale di Termini Imerese, di rigetto
dell'opposizione proposta da Poste Italiane spa
avverso l'ordinanza, pronunciata all'esito della
fase sommaria, che aveva annullato il licenziamento
disciplinare con preavviso intimato al dipendente
Renzo , con lettera del 2.4.2015, per
avere effettuato operazioni di vendita titoli,
rimborsi ed accrediti su libretto di risparmio
postale cointestato a Paolo , cliente di Poste
e deceduto in data 14.5.2014, sulla base di

disposizioni scritte a firma del predetto cliente ma successive al decesso del medesimo.

2. La Corte in sede di rinvio ha dato atto che: il Tribunale, in fase di opposizione, aveva escluso che la condotta contestata ed accertata integrasse l'illecito disciplinare richiamato nella lettera di licenziamento, di cui all'art. 54, comma 5, lett. c) del c.c.n.l. per il personale non dirigente di Poste Italiane spa ed ha ritenuto che la condotta del dipendente fosse sanzionata con la misura conservativa prevista dall'art. 54, comma 4, lett. n); la Corte d'appello aveva invece respinto la domanda del lavoratore ritenendo integrata l'ipotesi di cui all'art. 54, comma 6, lett. c) del c.c.n.l. che punisce con il licenziamento le "violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d'ufficio che possono arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi"; la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3079 del 2020, richiamato il principio di immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare e la giurisprudenza sul punto, ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dal lavoratore rilevando che "nel caso in esame la

Corte di appello, esclusa la prova del danno concreto correlato alla fattispecie disciplinare contestata (art. 54 co. 5 lett. c: «irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero ... inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi danni alla società o a terzi, o anche con gravi danni alla persona», sanzionata con il licenziamento con preavviso), ha applicato di ufficio la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (ex art. 54 co. 6 lett. c: «violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi»). Procedendo, quindi, ad una modifica della contestazione disciplinare, ha alterato il *thema decidendum*, statuendo all'esterno del perimetro delimitato dalle parti in causa mediante l'esame di fatti nuovi ("forte pregiudizio per la Società o terzi", ravvisato nell'avere il dipendente pregiudicato l'immagine e la reputazione di Poste italiane spa) che non era stato addotto dal datore di lavoro a sostegno del recesso ed incorrendo, pertanto, nel vizio denunciato".

3. La sentenza emessa dal giudice del rinvio ha ritenuto pacifica la condotta di rilievo disciplinare posta in essere dal e consistita nell'aver "consentito l'esecuzione di operazioni di investimento e disinvestimento di prodotti finanziari in momenti successivi al decesso di colui che figurava sempre (come) il nominale sottoscrittore e disponente"; ha rilevato come tale condotta fosse contraria alle "regole basilari esigibili dal direttore di filiale [...] che non può ignorare la necessità della presenza fisica o per delega del soggetto a cui le operazioni si riferiscono"; ha ritenuto che tale condotta non potesse integrare la fattispecie di cui all'art. 54, comma 5, lett. c) del c.c.n.l. (che punisce con il licenziamento con preavviso la condotta del lavoratore ove "per irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio [...] sia derivato pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con gravi danni alla società o a terzi o anche con gravi danni alle persone") per mancata contestazione e mancata prova del danno; che neppure potesse invocarsi la

fattispecie di cui all'art. 54, comma 5, lett. g (che sanziona con il licenziamento con preavviso il dipendente "per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero (per) qualsiasi fatto che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio") sia perché descrittiva di una condotta non previamente contestata e, comunque, perché i infatti addebitati non erano indice di incapacità bensì della consapevole scelta del dipendente di non attenersi alle regole di servizio; che la recidiva generica contestata non fosse idonea, ai sensi dell'art. 53, punto IV u.c., a connotare di particolare gravità la condotta di rilievo disciplinare.

4. Secondo i giudici di rinvio, la condotta contestata al dipendente e accertata come effettivamente posta in essere doveva essere ricondotta, come già statuito dal Tribunale, alla previsione dell'art. 54, comma 4, lett. n), che punisce con la sanzione conservativa della sospensione e privazione della retribuzione per un massimo di dieci giorni il dipendente responsabile di "inosservanza di leggi o regolamenti o degli

obblighi di servizio deliberatamente commessa, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile", con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4 cit.

5. Avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Renzo ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c.

Rilevato che:

6. Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., dell'art. 7, legge 300 del 1970 e falsa applicazione del principio di immutabilità del fatto contestato.

7. Si censura la sentenza impugnata là dove ha respinto anche la tesi di Poste sulla riconducibilità dell'addebito alla previsione di cui all'art. 54, comma 5, lett. g) c.c.n.l. (sanzionata con il licenziamento con preavviso e

non richiedente quale elemento costitutivo il verificarsi di alcun danno) ritenendo tale opzione "non percorribile [...] in quanto anch'essa lesiva del principio di immutabilità della contestazione, perché introdotta da Poste solo in sede giudiziale".

8. Il motivo di ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la complessiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che ha respinto l'ipotesi di qualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 54, comma 5, lett. g) non solo in ragione della violazione del principio di immutabilità ma "in quanto in ogni caso priva di fondamento" per non essere "i fatti addebitati e accertati indice di incapacità" del dipendente.

9. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha quindi e in modo assorbente statuito l'inapplicabilità dell'art. 54, comma 5, lett. g) c.c.n.l. per non essere la condotta del Di Gerolamo, come pacificamente ricostruita, sussumibile in tale fattispecie disciplinare per difetto dell'elemento costitutivo della incapacità del dipendente e della mancanza delle necessarie competenze, avendo invece

valutato la condotta in oggetto come "consapevole scelta di non attenersi alle regole del servizio".

10. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 54, comma 5, lett. g) c.c.n.l. del 2011, dell'art. 1362 c.c., dell'art. 7, legge 300 del 1970, dell'art. 53, punto IV, u.c. c.c.n.l. del 2011.

11. Si contesta l'interpretazione data dai giudici di appello all'art. 54, comma 5, lett. g) per avere essi inteso la nozione di "incapacità" come legata alle conoscenze generali, alla perizia e all'abilità del lavoratore, senza considerare che la lettera della disposizione consente di desumere l'incapacità anche da un singolo fatto che deve essere talmente grave da far ritenere "piena" l'incapacità e quindi il lavoratore non in grado di compiere "adeguatamente" tutti gli obblighi di servizio. L'incapacità, secondo la lettura della società ricorrente, sarebbe sinonimo di mancanza di attitudine e di adeguatezza al ruolo. Si assume che ai fini di tale valutazione di adeguatezza assume rilievo anche la contestata recidiva generica invece erroneamente giudicata irrilevante nella sentenza impugnata.

12. Il motivo è infondato.

13. Questa Corte ha stabilito (Cass. n. 6335 del 2014; Cass. n. 13860 del 2019) che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né della deviazione da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

14. Nel caso di specie, l'interpretazione data dalla Corte di rinvio è assolutamente coerente alla

lettera e alla *ratio* della disposizione contrattuale in esame, in cui il termine "incapacità", riferito agli obblighi di servizio, è adoperato in connessione col "rendimento insufficiente" e quindi come relativo al livello delle competenze e di utile apporto al servizio da svolgere. La pretesa di parte ricorrente, volta ad intendere il termine "incapacità" come sinonimo di adeguatezza al ruolo, appare contraria al criterio di interpretazione sistematica poiché porterebbe a sovrapporre il parametro della "incapacità" a quello della negligenza o della inosservanza di leggi e regolamenti, invece espressamente contemplati da altre previsioni del contratto collettivo.

15. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

16. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 3.11.2022